



ANDREA MANZELLA*

INDIRIZZO DI SISTEMA E PRINCIPI FONDAMENTALI. (IN MEMORIA DI CARLO MEZZANOTTE)**

Carlo Mezzanotte ci ha aiutato a capire che nel sistema costituzionale dei valori non c'è unità preconstituita ma aspettative plurime, istanze di unità (lo ha sottolineato Tania Groppi). Un dinamismo intrinseco, dunque, nel divenire del contesto (come ha rilevato Massimo Luciani). Ma nel concorso dei valori, anima del sistema democratico, c'è anche il rischio della sua dissoluzione. Si impone perciò la necessità di mantenere e costruire un equilibrio unitario. Nel rispetto di un nucleo di principi supremi ed incontrovertibili dell'ordinamento costituzionale, come trama portante del suo intero tessuto.

Sono concetti precedenti alla sentenza della Corte costituzionale del 1988 che recò il riconoscimento di «elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordine costituzionale e perciò stesso sottratti alla revisione costituzionale».

Da quella sentenza, si può anche ricavare la definizione che della Corte aveva dato Mezzanotte. Come «polo istituzionale di riassorbimento e di equilibrio», e aggiungeva: «legato ad un'istanza di unità in base ai valori, ossia alla normatività dell'intera Costituzione».

L'altro polo, costruttore di unità, è invece indicato nella stessa Costituzione: il Capo dello Stato come rappresentante dell'unità nazionale. Una formula giuridica in cui l'aggettivo è più pregnante del sostantivo. E che Mezzanotte aveva svolto individuando nel Capo dello Stato il «tutore degli equilibri politici fondamentali su cui si fonda il sistema politico costituzionale».

Ma qual è la natura dell'attività svolta da quelle istituzioni, erogatrici di unità? In attuazione e garanzia appunto di quei principi supremi: che sono da un lato parametro, e insieme, dall'altro, chiave di chiusura dello Stato costituzionale di diritto (P. Faraguna)?

Il suo fine volto al conseguimento di principi supremi, il suo «vincolo finalistico» (di cui parlava Enzo Cheli), segna la specifica autonomia di quella attività e la sua natura di

* Professore ordinario di Diritto costituzionale – Luiss Guido Carli.

** Intervento al Convegno “*Gli organi costituzionali di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte costituzionale*”, Luiss 4 ottobre 2024.

“indirizzo politico costituzionale” (che ora – dopo l’innesto dei principi comunitari, attraverso l’art. 11 – può, più esattamente, definirsi: “indirizzo di sistema”).

È nota la critica che Mezzanotte muove alla nozione di indirizzo politico costituzionale nella concezione di Paolo Barile (lo ha rievocato Gino Scaccia). Ma è una critica che appare “non convinta”, piuttosto che “non convincente”.

“Non convinta”: perché in intimo contrasto con quella concezione di unificazione valoriale che, nella lezione di Mezzanotte, è una teoria costruttivistica e non di mera verifica.

C’è un dato, infatti, che viene fuori da una visione d’insieme dell’attività delle “istituzioni dell’unità”. È quello della rivelazione di lineamenti fisionomici costituzionali che già c’erano, secondo i principi supremi: ma ci erano “invisibili”. Si tratti di quelli attinenti alla nostra forma di governo: precisati con la giurisprudenza elettorale, con il divieto di reiterazione dei decreti-legge, con l’articolazione interna del governo e del suo rapporto fiduciario con il parlamento. Si tratti della garanzia dei poteri del Capo dello Stato. Si tratti dei confini giuridicamente vitali tra Stato e Regioni o di quelli tra autonomia parlamentare e principio di legalità (come ha ricordato Nicola Lupo). Si tratti della mappa della giurisdizione euro-nazionale. O si tratti del valore sostanziale e non meramente formale della nomina dei ministri da parte del Capo dello Stato.

Insomma, pur nel dissenso, Mezzanotte ci ha fatto capire meglio cos’è l’indirizzo politico costituzionale e, insieme, cos’è la funzione di garanzia del sistema: e il loro nesso inscindibile con i principi fondamentali.

Volgendo infine lo sguardo ad una certa attualità (quella attualità condizionata dall’instabilità, secondo l’efficace rilievo di Enzo Cheli), c’è il rimpianto di non poter sapere quel che quel Maestro morto giovane avrebbe pensato della progettata evoluzione del rapporto Stato-Regioni. Lui, relatore della sentenza n. 303 del 2003 che parlava di «istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita: istanze che, sul piano dei principi giuridici trovano sostegno nella proclamazione dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica».

Né possiamo sapere quel che avrebbe detto sul progetto di estensione della democrazia diretta all’«epicentro del sistema politico». Lui, che aveva scritto, ben conscio della lezione di Weimar, che il ricorso alla democrazia diretta sfociava, in conclusione, nel riconoscimento della “irriducibile identità” dei valori in controversia, cioè nel risultato – negativo – della loro non negoziabilità.

È certo, comunque, che Mezzanotte non avrebbe distolto «lo sguardo dal volto severo del destino dei tempi»: per ripetere, con lui, le parole di Max Weber.